

**I chiarimenti delle Entrate.** Le indicazioni per la gestione delle «minus» della controllante

# Il consolidato salva le perdite

## Ripartizione proporzionale nel caso di scissione societaria

**Riccardo Giorgetti**  
Le perdite della società controllante prodotte durante il triennio di opzione per il consolidato fiscale nazionale sono liberamente ripartibili, in caso di scissione, con la società beneficiaria in proporzione al patrimonio netto trasferito. È questa la conclusione alla quale è giunta la risoluzione n.

consolidante. Nel caso che ha originato la risposta l'impresa chiedeva se al riparto dovevano partecipare solo le perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori all'opzione per il consolidamento (ante 2004), ovvero potevano essere considerate anche quelle confluite nella tassazione di gruppo.

### La risposta delle Entrate

Per quanto concerne il problema origine dell'interpello, esso sorge nel caso specifico per il fatto che vengono a sovrapporsi due istituti (consolidato e scissione) aventi natura e finalità contrapposte. Con la scissione si ha un frazionamento del patrimonio dell'impresa e, in questa ottica, il passaggio delle perdite dalla società scissa alle società beneficiarie è disciplinato dall'articolo 172, comma 7 del Tuir, richiamato dall'articolo 173, secondo il quale, come nella fusione, anche nella scissione trovano applicazione le disposizioni antielusivistiche inerenti i limiti di riportabilità delle

perdite collegati al patrimonio netto delle società che le hanno prodotte e alla sussistenza dei cosiddetti limiti di "vitalità" economica. Questi ultimi connessi all'ammontare dei ricavi e al costo del lavoro dichiarati nel triennio precedente l'esercizio di effettuazione dell'operazione di fusione o scissione. Al riguardo, l'articolo 12, comma 1 del Dm 9 giugno 2004 dispone che nel consolidato le disposizioni riguardanti la fusione e la scissione trovano piena attuazione a eccezione delle norme inerenti le modalità di versamento.

Ne discende, pertanto, che la normativa fiscale in tema di fusione e scissione si applica anche durante il consolidato e, di conseguenza, secondo la regola ordinaria, tutte le perdite che soddisfano i requisiti per la riportabilità, possono essere trasferite alla società beneficiaria, comprese quelle originatesi durante la tassazione di gruppo.

### Le perdite trasferibili

Secondo l'Agenzia delle entra-

### L'indicazione

#### ■ Risoluzione n. 48/E/2007 dell'agenzia delle Entrate

In vigenza di consolidato, dunque, per espressa disposizione normativa, sono applicabili le disposizioni riguardanti le fusioni, a eccezione di quella riguardante gli obblighi di versamento, che nell'ambito del consolidato sono disciplinati dal comma 3 dell'articolo 118 del Tuir. Il disposto del richiamato articolo 172 del Tuir (che, come dispone l'articolo 173 del Tuir, è applicabile anche alla scissione) deve ritenersi applicabile, per analogia, anche alle operazioni di scissione. In sintesi, le disposizioni fiscali in tema di scissioni e fusioni si applicano anche alle società che hanno optato per il consolidato fiscale, con la conseguenza che le perdite prodotte dalla scissa in vigenza di consolidato sono da includere nel plafond di perdite oggetto di riparto con le beneficiarie.

te solo le perdite prodotte nel corso del consolidamento derivanti dalla gestione economica patrimoniale dell'impresa, comunque, possono formare oggetto di riparto con la beneficiaria e nel limite degli importi non ancora utilizzati in compensazione del reddito imponibile di gruppo.

In altri termini, le perdite effettivamente trasferibili nella scissione corrispondono a quelle che la società controllante/scissa ha evidenziato nella propria dichiarazione dei redditi; perdite che, quindi, non devono considerare le eventuali rettifiche di consolidamento operate sul proprio risultato, ad esempio per eliminare la quota imponibile dei dividendi ovvero il pro-rata patrimoniale, che vengono effettuate nella tassazione di gruppo e servono per neutralizzare accadimenti non rilevanti nell'ottica del consolidamento.

Allo stesso modo, la stessa deve essere ridotta degli eventuali utilizzi effettuati per annullare altri redditi imponibili.

**Corte Ue.** Uno spiraglio per le regole differenziate

# Prestiti a più regimi nella thin capitalization

**Giovanni Rolle**

Le norme fiscali nazionali in materia di "thin capitalization" possono essere applicate solo ai prestiti transfrontalieri, senza che ciò rappresenti un'ingiustificata violazione della libertà di stabilimento, ma solo qualora il prestito infragruppo rappresenti oggettivamente una costruzione elusiva, "di puro artificio". È questa la conclusione cui è giunta ieri la Corte di giustizia, nel caso Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (causa C-524/04), innovando, in parte, l'orientamento formulato nella sentenza Lankorst del 12 dicembre 2002, con riferimento all'analoga disciplina tedesca (in base alla quale la legge delegata italiana sull'Ires modificò le regole previste nella delega facendo nascere la thin cap nella versione attualmente in vigore).

Con la sentenza di ieri, la Corte si è pronunciata sulla disciplina inglese anteriore al 2004, più volte modificata, ma sostanzialmente volta a riqualificare come dividendi gli interessi derivanti da prestiti infragruppo eccedenti un determinato ammontare.

La Corte ha ritenuto, preliminarmente, che la fattispecie dovesse essere esaminata alla luce della sola libertà di stabilimento, escludendo ancora una volta che, in presenza di un rapporto di controllo, si configuri esercizio della libertà di circolazione dei capitali. Secondo la sentenza, la libertà di stabilimento non trova applicazione nei casi in cui la controllante sia residente fuori dell'Unione europea, a prescindere dalla circostanza che il finanziamento infragruppo sia stato in concreto erogato dalla controllante stessa o da un'eventuale consociata comunitaria.

Ma le questioni centrali sono quelle che attengono ai princi-

pio di "libera concorrenza" ("at arm's length") cui era ispirata la normativa oggetto di esame. Secondo il governo inglese, le locali regole in materia di thin capitalization rappresentavano una forma di «ripartizione della competenza in materia fiscale» conforme ai «principi riconosciuti a livello internazionale», talché il maggior onere fiscale in capo al mutuatario avrebbe trovato compensazione in una corrispondente riduzione delle imposte dovute dal mutuatante nel proprio Stato di residenza, in applicazione della clausola dei *correlative adjustments* prevista dalle convenzioni bilaterali stipulate dal Regno Unito. La Corte ha invece ritenuto che le norme controverse rappresentassero una «scelta unilaterale del legislatore britannico» e ha evidenziato come le convenzioni fiscali non comportino necessariamente la "neutralizzazione" della doppia imposizione economica derivante da rettifiche unilaterali.

La circostanza per la quale gli interessi fossero riqualificati solo (e per la parte) del finanziamento eccedente quanto sarebbe stato «convenuto in un contesto di piena concorrenza» costituisce valida causa di giustificazione della restrizione operata, ma a condizione che il contribuente sia «meno in grado, senza eccessivi oneri amministrativi, di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali» poste a base della transazione.

In presenza di queste condizioni, come ha correttamente osservato l'avvocato generale Geelhoed, non è necessario — ai fini della compatibilità con il diritto comunitario — che le norme sulla thin capitalization siano applicate anche fra soggetti residenti. E questo crea certamente uno spiraglio per la revisione della normativa italiana.

### IL RINVIO

## Iva di gruppo ai giudici comunitari

La Corte di cassazione mette in dubbio che le regole fiscali sulla tassazione dei gruppi ai fini Iva siano conformi alle regole sulla sesta direttiva comunitaria e rinvia, con un'ordinanza interlocutoria (che porta il numero 5503 del 2007, relatore Enrico Altieri), la vicenda alla Corte di giustizia comunitaria. La regola non riguarda la normativa Ires, ma le regole Iva che recepiscono le disposizioni comunitarie (in particolare il Dm 13 dicembre 1979, n. 11065). Il caso a cui fa riferimento l'ordinanza risale, infatti, all'inizio degli anni Novanta.

La norma italiana pone due limiti perché si abbia il "gruppo fiscale" ai fini Iva: il possesso azionario deve superare il 50% del capitale della controllata, fin dall'inizio dell'anno solare precedente.

Due le questioni pregiudiziali poste dalla Cassazione alla Corte di giustizia Ue. La prima consiste nel sapere se l'adozione del gruppo previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, ultima parte della direttiva possa essere soggetta a limitazioni da parte degli stati membri. La seconda se sia consentito porre la condizione del persistere dei vincoli per un periodo lungo, senza che sia possibile dare una valida dimostrazione delle ragioni economiche che hanno portato alla costituzione del vincolo.

Per gli immobili tassazione con imposta di registro all'1%

# Franchising come locazione

**Albino Leonardi**

Il franchising non ha nulla a che vedere con la concessione in godimento dell'immobile. La presenza di una pattuzione in questo senso va inquadrata separatamente dal contratto principale, e ai fini dell'imposta di registro è tassata al pari di una locazione di immobile commerciale. Viceversa, se all'interno del contratto di "affiliazione commerciale" la concessione dell'immobile integra un rapporto assimilabile a un

affitto d'azienda, vale la norma antielusiva dell'articolo 35, comma 10-quater del Dl 223/2006, secondo cui le regole previste per la locazione di immobili strumentali si applicano, se meno favorevoli, anche nel caso di affitto di azienda se il valore normale del fabbricato rappresenta almeno il 50% del valore complessivo dell'azienda. Queste le indicazioni dell'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 49/E.

Nell'ordinamento nazionale, il

contratto di affiliazione commerciale ha trovato la sua disciplina con la legge 129/2004 ed è divenuto operativo dal 2 novembre 2005, ossia dopo l'entrata in vigore del regolamento attuativo del ministro delle Attività produttive del 2 settembre 2005. La legge 129/2004 si applica agli accordi in cui fra due soggetti, economicamente e giuridicamente indipendenti, si preveda, dietro corrispettivo, che una parte conceda all'altra la disponibilità di un insieme

di diritti di proprietà intellettuale o industriale, inserendola in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, per commercializzare determinati beni o servizi.

In questo quadro si inseriscono i chiarimenti della risoluzione 49/E/2007, nella quale vengono esaminate le possibili articolazioni di un contratto di franchising dove, nell'insieme di beni e diritti concessi dal franchisor, era compreso l'immobile in cui viene dislocato l'esercizio dell'attività commerciale del franchisee (l'affiliato). Non vi sono dubbi, secondo le Entrate, che il diritto di godimento dell'immobile (che non rientra tra le funzioni tipiche del

contratto di affiliazione) per l'imposta di registro vada tassato separatamente e in particolare che soggiaccia all'imposta proporzionale dell'1 per cento.

La risoluzione sonda anche l'ipotesi — plausibile alla luce della sentenza 7361/1997 della Cassazione — in cui il contratto di franchising sia, ai fini del registro, assimilabile a un affitto d'azienda. In questo caso, peraltro, occorre star attenti alla norma antielusiva dell'articolo 35, comma 10-ter del Dl 223/2004, di fatto chiudendo il cerchio sull'obbligo di tassare separatamente la registrazione della concessione in godimento dell'immobile rispetto all'affiliazione commerciale.

**Assonime.** Circolare sulle successioni

# Sul trust «stretta» senza motivazioni

**Angelo Busani**

Il possibile mutamento di opinione dell'agenzia delle Entrate sulla tassazione dell'atto istitutivo del trust (si veda «Il Sole-24 Ore» dell'8 marzo) è stato oggetto di riflessione anche da parte di Assonime, nell'ambito della circolare (la n. 13 del 12 marzo 2007) che è stata dedicata all'approfondimento delle tematiche collegate alla reintroduzione dell'imposta di successione e donazione nel nostro ordinamento tributario.

Il trust, va sottolineato, è stato "dimenticato" nella circolare n. 11/E del 2007 nonostante il tema della tassazione dell'atto istitutivo del trust fosse stato affrontato dalle Entrate nel corso di Telefisco. La circostanza è probabilmente il segnale di

Assonime, inoltre determina «una forma di tassazione che non appare equa e razionale, che considera una capacità contributiva in realtà diversa da quella effettiva manifestata».

### Il patto di famiglia

Un altro spunto assai interessante che si coglie leggendo la circolare Assonime è quello che inerisce la struttura del patto di famiglia. La legge istituiva del patto di famiglia, infatti, prevede unicamente lo schema secondo il quale l'imprenditore attribuisce la sua azienda o le sue partecipazioni a uno dei suoi discendenti e costui poi provvede a "compensare" gli altri partecipanti al patto (in particolare, i fratelli). Ci si chiesti fin dal giorno di emanazione di questa normativa se il patto di famiglia potesse essere organizzato anche in modo che tutte le attribuzioni ai partecipi del patto vengano effettuate dall'imprenditore (che di regola è l'unico a disporre delle sostanze necessarie) e quindi se il silenzio del legislatore su questo aspetto fosse preclusivo di questa soluzione o se implicitamente la consentisse, essendo quella più "scontata" e naturale. Assonime, autorevolmente, legittima quest'ultima opinione più liberale asserendo che la liquidazione dei partecipanti al patto diversi da colui che riceve l'azienda o le partecipazioni rappresenta «null'altro che la quota parte loro spettante dell'azienda trasferita dal disponente». Questa considerazione ha poi una derivazione anche sotto il profilo fiscale: infatti, sia nel caso che le compensazioni siano fatte dal disponente sia nel caso siano fatte dal beneficiario dell'azienda vanno pur sempre considerate come un'attribuzione del disponente ai suoi discendenti e quindi trattate con il regime fiscalmente più favorevole proprio di queste trasmissioni patrimoniali.

### BREVI

#### Dal Fisco

#### GAZZETTA UFFICIALE

### Diventano definitivi gli indici di «serietà»


Publicati sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 60 del 13 marzo 2007 gli indicatori di coerenza previsti dai commi 20 e 21 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 per le società di capitali che si trovano nel primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività (anticipati sul Sole-24 Ore dell'8 marzo). Gli indicatori avranno effetto sul piano dei controlli e non su quello probatorio. Non riguardano tutte le attività economiche, ma solo quelle indicate nel decreto pubblicato (che porta la data del 7 marzo 2007). Gli indici sono: rapporto tra componenti positivi e componenti negativi dichiarati ai fini dell'Irap; rapporto tra il volume d'affari e il totale degli acquisti e importazioni rilevanti ai fini Iva; valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali; costi per il personale.

#### ASSICURAZIONI

### Doppia imposizione evitata in Europa

La risoluzione n. 50/E delle Entrate ha chiarito che nel caso di una società residente in Italia che ha immatricolato l'imbarcazione in un altro Stato, deve escludersi che l'imposta sulle assicurazioni, già assolta in altro Stato membro della Ue possa essere richiesta in pagamento anche in Italia. In questo modo l'Agenzia coordina al diritto comunitario il principio che ribadisce «che le assicurazioni contro i danni, stipulate da persone fisiche o giuridiche domiciliate od aventi sede in Italia con compagnie assicurative straniere, siano sempre soggette ad imposta sulle assicurazioni, non solo in relazione alle navi registrate o immatricolate in Italia, ma anche in relazione a quelle registrate o immatricolate in altri Paesi».

# Non sai cosa compri



# Con noi, lo sai benissimo



**Il marchio di origine obbligatorio tutela il lavoro italiano, il consumatore e la sua salute.**



Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Acquista

calzature

Made in Italy